

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"Associazione VOLO OLTRE"

1) Fra i componenti è costituita una organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLO OLTRE".

2) L'Associazione ha la sua sede in Cesena (FC), alla Via Serraglio n° 18, adempie ai propri scopi e funzioni secondo le norme contenute nello statuto composto da n° 11 (undici) articoli, già preventivamente discusso e approvato dai soci, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostanziale, ed agisce in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale Emilia-Romagna 21 Febbraio 2005 n° 12, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali.

A tale statuto, che i componenti dichiarano di ben conoscere, tutti i soci si obbligano ad uniformarsi completamente.

3) Su designazione unanime dei componenti vengono proposti a comporre il primo Consiglio Direttivo i signori:

Lombardini Laura, Presidente e legale rappresentante;

Gelasio Annarita, Vice Presidente;

Alessandrini Maria Rosa, Tesoriere e Segretario.

Il Presidente Sig.ra Lombardini Laura ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

4) I signori componenti concordemente delegano il Sig. Lombardini Laura a compiere tutti quei depositi, approvazioni, e pubblicazioni del presente atto costitutivo ed allegato statuto che fossero richiesti da qualsiasi autorità competente o dalla legge per il regolare funzionamento dell'associazione.

5) Tutte le spese del presente atto e consequenziali saranno sostenute dall'associazione.

Il presente atto usufruisce di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa per le associazioni di volontariato.

Cesena, 6 giugno 2012

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE VOLO OLTRE"

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "ASSOCIAZIONE VOLO OLTRE"
2. - L'Associazione ha sede in Cesena, per ora alla Via Serraglio n° 18.

Art. 2 (Statuto)

1. - L'Associazione VOLO OLTRE è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n° 12, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. - L'Associazione VOLO OLTRE, è un'organizzazione di volontariato che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.
In particolare svolge la sua attività a favore delle persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), dei loro familiari e dei loro amici.
L'Associazione si prefigge di divenire un punto di incontro per condividere esperienze e diffondere informazioni sulla realtà dei DCA vissuto o vivendo.
A tal fine l'Associazione si fa promotrice di ogni iniziativa atta a favorire un sostegno, anche informativo, mediante l'organizzazione di incontri con specialisti del settore, la formazione di gruppi di auto-aiuto e di sostegno reciproco fra i familiari, attività di sensibilizzazione sul tema della DCA, con lo scopo di tessere una rete di relazioni e scambi con le istituzioni del territorio.
Onde pervenire a tale scopo, l'associazione potrà svolgere:
 - attività di divulgazione e sensibilizzazione delle attuali conoscenze del disturbo e sulle possibilità terapeutiche;
 - sostegno agli interessati e ai familiari attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto, di gruppi di accoglienza e di auto-aiuto;
 - promozione della visibilità e del riconoscimento dei DCA a livello sanitario e istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative e di assistenza socio sanitaria;
 - informazione della popolazione attraverso l'organizzazione di seminari, workshop, convegni mirati all'approfondimento di tematiche relative o connesse ai DCA;
 - attività, anche mediante convenzione, di collaborazione con enti pubblici, territoriali e non territoriali, o altri organismi interessati alla tematica dei DCA;
 - collegamento fra i vari enti e associazioni presenti sul territorio, e collaborazioni con enti e associazioni che si prefiggono scopi comuni di solidarietà sociale, anche mediante la partecipazione o l'azione di coordinamento delle varie iniziative.
2. - L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche

attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

3. - L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1. - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.
2. - L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.
3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.
4. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.
5. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
6. - I soci sono obbligati:
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;
 - a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
7. - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
8. - Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.
2. - L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;
 - d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni.
3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4. - L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

1. - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 7 (L'assemblea dei soci)

1. - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio annuale;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) ratifica i provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

4. - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

6. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

8. - Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti.

9. - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. - Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un vice presidente, un segretario e un tesoriere fatto salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nel qual caso il Segretario assume anche le funzioni di Tesoriere.
2. - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione del consiglio intero.
3. - Al Consiglio Direttivo spetta:
 - a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;
 - d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
 - f) promuovere la raccolta di fondi;
 - g) stabilire l'importo della quota associativa annua;
 - h) deliberare sulla decadenza ed esclusione dei soci.
4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, o in sua vece, dal vice presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere anziano.
5. - Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.
6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 9 (Il Presidente)

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.
2. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 (Il Segretario e il Tesoriere)

1. - Il segretario coadiuva il Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi

collegiali;

– provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione.

2. - Il tesoriere ha i seguenti compiti:

– provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;

– provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al

Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri, la carica di Segretario e quella di Tesoriere è attribuita alla stessa persona, che svolge la funzione di Segretario – Tesoriere.

Art. 11 (Gratuità delle cariche associative)

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni residui dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. E' in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci.

Art. 13 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.